



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
Sezione seconda

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ANNO 2025
RUOLO GENERALE
N. **1534/2023**
REPERTORIO
N. _____
DEPOSITATA IL

Il Giudice di Pace di Milano, nella persona della Dott.ssa Antonietta De Vito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

Promossa da:

, residente in Via
, 20008 Bareggio (M), rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Kosa (C. F. KSOMGR80T45Z129R), con studio in Milano (20146-MI), Via Washington, 98 ed ivi elett.te domiciliato, pec: margherita.kosa@milano.pecavvocati.it, giusta procura in calce alla citazione;

- OPPONENTE-

contro:

AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE (P.IVA e C.F: 13756881002) quale subentrante a titolo universale nei rapporti processuali della società del gruppo Equitalia ex art. 1 D.L. 193/2016 convertito con modifiche dalla L. n. 225/2016, con sede legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al V.le Gioacchino Rossini n. 18 presso lo studio dell'Avv. Alberto Colitti che la rappresenta e difende giusta allegata procura;

- OPPOSTA -

sulle seguenti conclusioni formulate dalle parti:

Per l'opponente:

"IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1. dichiarare nullo ed illegittimo il preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto emesso in violazione della sequenza procedurale prevista dalla legge; 2.



dichiarare nulle le cartelle di pagamento n. 068 2018 0001802378000 e n. 068 2018 0050329374000, in quanto l'asserito credito risulta prescritto e 3. per l'effetto, annullare anche il preavviso e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'amministrazione finanziaria sulla base delle citate due cartelle; 4. ordinare la cancellazione dell'ipoteca, nel caso in cui risultasse già iscritta, a spese dell'A. F.; 5. in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio ex DM. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario e quantificati nella allegata nota spesa; 6. se ritenuto necessario, si insiste per l'istanza di querela di falso”.

Per l'opposta Agenzia Delle Entrate - Riscossione:

“Voglia il Giudice di Pace respingere l'opposizione in quanto infondata, con il favore delle spese processuali”.

CONCISA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202200008999000, notificata in data 16.12.2022 dalla Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 77 del DPR 602/73, emessa in seguito all'omesso pagamento di tre cartelle relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada. Deduceva l'attore la nullità - stante l'insussistenza dei presupposti di legge- delle notifiche delle cartelle nn. 06820180001802378000 e 06820180050329374000 effettuate secondo il rito dell'irreperibilità assoluta, con conseguente prescrizione e decadenza.

Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo la reiezione dell'opposizione in quanto infondata, deducendo come in relazione ad entrambe le cartelle fossero sussistenti i presupposti per la notifica con il rito degli irreperibili assoluti, seguito dopo aver effettuato indagini, avendo il messo notificatore eseguito due accessi in loco. Asseriva, poi, come anche le eccezioni di prescrizione e decadenza fossero infondate, avendo, con la rituale notifica delle cartelle contestate e della successiva comunicazione oggetto di giudizio, tempestivamente e validamente interrotto il decorso dei termini di prescrizione. Deduceva, poi, l'ente della Riscossione come erroneamente venisse eccepita la decadenza, in quanto l'attività di riscossione di sanzioni amministrative relative a violazioni di norme al C.d.S., benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della legge n. 689 del 1981), non



sia soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981 (Cass. 28529/2018).

Concessi i termini di cui all'art. 320 c.p.c., escussi i testi ammessi, all'udienza del 30.01.2025- sostituita ex art. 127 *ter* c.p.c.-, precisate le conclusioni, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta a sentenza.

Va premesso come alcuna eccezione risulta formulata in relazione alla cartella **068201900067827513000**, notificata in data 04.11.2019 – su ruolo formato dalla Prefettura di Milano, per importo di € 230,77. Detta cartella va, pertanto, confermata.

In relazione alla cartella n. **068 2018 0001802378000**:

dalla documentazione prodotta si evince come la notifica venisse eseguita in data 15.06.2018, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, essendo il [] e risultato irreperibile presso l'indirizzo di Via A. Fleming, 8, con deposito dell'atto presso la casa comunale e relativa affissione all'albo in data 20.06.2028. Ai fini di valutare la ritualità di detta notifica, si reputa utile riportare i principi espressi dalla Suprema Corte nella recente ordinanza n. 1172/2024: Ebbene la Corte, in ordine all'ipotesi della irreperibilità assoluta, che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto, così ha affermato:” *il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio; deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.*

Come dunque chiarito dalla Corte “*con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente*



essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale". (Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765).

Dall'istruttoria svolta, e in particolare dell'escussione del teste, ministro di culto della Repubblica e pastore della Chiesa Evangelica, Tocco Riccardo, è risultato che nella predetta circostanza di tempo e luogo l'odierno opponente avesse la sola residenza anagrafica nella via Fleming. Il teste ha, infatti, riferito di ritirare in una o più cassette la corrispondenza indirizzata alle persone residenti presso la Chiesa, precisando di non firmare ricevute di ritorno o accettazioni, o avvisi, ma di limitarsi al ritiro.

Ebbene, nella relata di notifica nulla viene indicato in ordine alle informazioni acquisite in loco e ciò proprio avuto riguardo alla possibilità per il messo notificatore di appurare l'effettiva residenza del destinatario, chiedendo informazioni al Pastore o alle persone presenti nella Chiesa.

Richiamati e fatti propri i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, rilevato come, nel caso di specie, pur ricorrendo un principio di irreperibilità assoluta, nel momento in cui risulta sconosciuta all'indirizzo del luogo di notificazione il destinatario della stessa, non risultando che il messo notificatore abbia svolto le opportune ricerche volte ad accertare l'irreperibilità assoluta del destinatario, senza neanche procedere agli accertamenti in loco presso la persona fisica ivi rinvenuta o comunque rinvenibile, si conclude affermando l'illegittimità della notificazione della cartella di pagamento per mancata esecuzione delle opportune ricerche.

Ad analoghe conclusioni e con identiche argomentazioni si perviene in relazione alla cartella **N. 068 2018 0050329374000**, anch'essa notificata ex art. 60 lett. e) DPR. 600/73, per asserita irreperibilità assoluta del contribuente presso la residenza di Via Negrotto, 23, Milano.

Invero, come documentalmente dimostrato dall'opponente lo stesso era residente presso il citato indirizzo; inoltre, dall'istruttoria orale è risultato come detta residenza fosse anche la



stabile ed effettiva abitazione dell'opponente dove riceveva regolarmente la corrispondenza, precisando come il nominativo fosse sul citofono e sulla casetta postale che era all'esterno dell'abitazione.

In applicazione dei principi esposti e rilevato come dalla documentazione prodotta non risulti che il messo notificatore abbia svolto in loco ricerca alcuna, non può che concludersi per la nullità della notifica della cartella esattoriale in esame.

Sulla scorta dei principi esposti, ritenuta la nullità della notifica delle due cartelle sottostanti al preavviso di ipoteca, rilevato come i due verbali di contestazione di violazioni al codice della strada fossero stati emessi e notificati in data 21.03.2016, al momento della notifica del preavviso (16.12.2022), in mancanza di atti interruttivi della prescrizione, la pretesa creditoria risultava già prescritta, stante l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale.

In ordine alle spese di lite: in applicazione del principio della soccombenza vanno poste a carico dell'Agenzia Entrate-Riscossione e si liquidano in favore del procuratore dell'attore che si è dichiarato antistatario, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.

P. Q. M.

Il GIUDICE DI PACE DI MILANO, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in premessa, ogni contraria istanza, domanda disattesa, così provvede:

- accerta e dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito di cui alle cartelle di pagamento n. 06820180001802378000 e 06820180050329374000, confermando la restante cartella 068201900067827513000;
- condanna Agenzia delle Entrate-Riscossione alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore che si è dichiarato antistatario, che si liquidano nell'importo di € : per spese, oltre 15 % C.p.a. ed accessori.

Milano, 31.03.2025

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Antonietta De Vito



Sentenza n. 2209/2025
RG n. 1534/2023
Repert. n. 4889/2025 del 01/04/2025⁶
Sentenza n. cronol. 2513/2025 del 31/03/2025

